



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Funzione 1 Servizi Istituzionali
SR/

**Decreto n. 10814
del 30.09.1999**

IL RETTORE

- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTA** la Legge 2 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- **VISTA** la legge 18 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- **VISTA** la Tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, allegata al Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 9922 del 15 ottobre 1998;
- **VISTE** le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di quest'Ateneo;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale;

DECRETA

La tabella E del Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 282 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Art. 283

E' istituita presso l'Università di Verona la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia (di seguito denominata Scuola), ai sensi del D.M. 11/05/1995 n. 88.

La Scuola risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica come previsto al Cap. I Tab. XLV/2 del D.M. 11/05/1995 n. 88 ed i relativi articoli di Decreto per le norme comuni alle scuole di specializzazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 284

La Scuola ha lo scopo di formare Specialisti nel settore professionale delle Malattie dell'Apparato Locomotore con particolare riguardo alla diagnostica ed al trattamento chirurgico di tali malattie.

Art. 285

La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Ortopedia e Traumatologia.

Art. 286

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati in Medicina e Chirurgia.

Art. 287

Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta per la valutazione della quale la Commissione avrà a disposizione 70 sui 100 punti del punteggio complessivo, che sarà integrato nella misura di 30 punti dalla valutazione dei seguenti titoli:

- a) tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
- b) il voto di laurea;
- c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
- d) le pubblicazioni ad indirizzo chirurgico ed affine.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal D.M. 16/09/82 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.10.82.

Art. 288

Sono ammessi alla Scuola i candidati idonei che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 289

La commissione per l'esame di ammissione è nominata dal Rettore su proposta del Direttore della Scuola: essa è presieduta dal Direttore stesso o, in caso di impedimento da un Professore Ordinario o Straordinario da lui delegato e composta da quattro Professori Ordinari, Straordinari o Associati che facciano parte del Consiglio della Scuola stessa.

Art. 290

Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 291



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e le strutture del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 (comma 6.1, 6.2 del D. L. 502/1992) ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A del D.L. 11.05.1995 e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 292

Il numero massimo degli specializzandi è indicato in 35.

Art. 293

La Scuola di Ortopedia e Traumatologia comprende sei aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari così come indicato nella Tab. A alla pagina 62 del supp. G.U. 19.07.1995 e così come qui di seguito specificato, affermandosi i principi formativi per ogni area e lo specializzando deve raggiungere uno standard di addestramento professionalizzante così come indicato nella Tab. B.

TABELLA A – Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A – AREA PROPEDEUTICA

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica, deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E10X Biofisica medica, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica.

B – AREA DI BIOMATEMATICA E MECCANICA

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali e saper utilizzare i principi della statistica, della matematica, dell'informatica, della fisica e della biomeccanica in ortopedia e traumatologia.

Settori: K05B Informatica, F01X Statistica medica, I26A Bioingegneria meccanica, I15F Ingegneria chimica biotecnologica.

C – AREA DI SEMEIOTICA GENERALE E STRUMENTALE E DI METODICA CLINICA

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie dell'apparato locomotore; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica in Ortopedia e Traumatologia.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F08A Chirurgia Generale, F18X Diagnostica per Immagini e radioterapia.

D – AREA DI ANATOMIA CHIRURGICA E CORSO D'OPERAZIONI

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche generali relative alla specialità.

Settori: F16A Malattie dell'Apparato Locomotore, F08A Chirurgia Generale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

E – AREA DELLE MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici, radiogeni e di riabilitazione.

Settori: F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina Fisica e Riabilitazione.

F – AREA DELLE EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE

Obiettivo: riconoscere e trattare a livello di primo intervento le situazioni cliniche di emergenza, con particolare riguardo a quelle di interesse chirurgico ortopedico e traumatologico. Acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici e alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Acquisire gli elementi essenziali per l'espletamento di procedure di rianimazione.

Settori: F16A Malattie dell'apparato locomotore, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, F22B Medicina Legale

TABELLA B – STANDAR COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve documentare di aver frequentato e svolto la relativa attività nel modo seguente:

- per almeno mezza annualità in reparto di Chirurgia Generale;
- aver svolto turni di tirocinio in attività di corsia, sala gessi, ambulatorio, sala operatoria, pronto soccorso, turni di guardia, riabilitazione, ecc.
- aver eseguito:
 - I. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;
 - II. almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
 - III. almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica (comprensivi della applicazione di fili transcheletrici e della riduzione e contenzione di lussazioni e fratture di piccoli segmenti) dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento Didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

